SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 49**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

92A0860

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 gennaio 1992, n. 167.

Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) per il biennio 1990-1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari USA 2.057.052, a titolo di contributo italiano per il biennio 1990-1991, per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo, in applicazione della convenzione sulla salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento, firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.570 milioni per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2943):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 29 luglio 1991.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 12 settembre 1991, con pareri delle commissioni 5ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 3 ottobre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6022):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 5 novembre 1991, con pareri delle commissioni V, VIII e IX.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 15 gennaio 1992.

92G0115

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 168.

Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto in data 16 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 1° marzo 1984, purché siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il termine entro il quale gli interessati debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo del quarto comma dell'art. 5 del R.D. n. 1728/1932 (Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio) è il seguente: «Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il Ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria. Qualora manchi l'indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio all'assegnazione della sede».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5559):

Presentato dall'on. NICOTRA ed altri il 21 marzo 1991.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), *in sede referente*, il 6 maggio 1991, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 14 maggio 1991.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, l'8 novembre 1991.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 12, 19 novembre 1991 e approvato il 4 dicembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3093):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 dicembre 1991, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato, con modificazioni, il 7 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 5559/B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 14 gennaio 1992, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 21 gennaio 1992.

92G0116

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 169.

Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Art. 1.

1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.

Art. 2.

1. Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata gli oli vergini ed extravergini che possiedono le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche previste dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, accertate con le metodologie previste dal citato regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione.

Art. 3.

1. Per denominazione di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva si intende il nome geografico che individua una zona caratterizzata da specifici fattori naturali o umani, usato per designare gli oli vergini ed extravergini che ne sono originari e le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente agli oliveti da cui è ricavata la materia prima, ai predetti fattori naturali e umani e alla tecnica di lavorazione.

Art. 4.

1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata, la delimitazione della relativa zona di produzione e di trasformazione e l'approvazione del disciplinare di produzione vengono effettuati contemporaneamente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 14.

3. Il decreto di cui al comma 2 determina la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo 4 sono stabilite:

a) la denominazione di origine dell'olio;

b) la delimitazione della zona di produzione e di trasformazione delle olive;

c) le seguenti condizioni di produzione: caratteristiche naturali dell'ambiente, varietà degli olivi, pratiche d'impianto e di coltivazione, produzione massima di olive per ettaro, modalità di oleificazione;

d) la resa massima di olive e di olio;

e) le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dell'olio prodotto nella zona di cui alla lettera *b)*, rispondenti ai regolamenti (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991.

2. I disciplinari di produzione contengono inoltre:

a) l'indicazione degli elementi comprovanti che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto hanno luogo nella zona delimitata ai sensi del comma 1, lettera *b)*, tra i quali, in particolare, le certificazioni o altra documentazione delle associazioni riconosciute dei produttori, le quali provino che le olive provengono dalla zona medesima;

b) disposizioni circa i tipi e la capacità dei recipienti e le relative caratteristiche di confezionamento per l'immissione al consumo, nonché norme per la designazione e la presentazione del prodotto, ivi comprese quelle concernenti indicazioni relative alla campagna olearia di produzione;

c) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni geografiche, aventi caratteristiche di tipicità, aggiuntive alla denominazione di origine;

d) le modalità, rispondenti a quelle definite nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della prova di degustazione nella fase di imbottigliamento, che deve essere effettuata ad opera di assaggiatore iscritto all'albo di cui all'articolo 17.

3. Nei disciplinari di produzione sono recepiti gli usi locali, leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative e di tipicità che hanno accreditato le denominazioni sul mercato.

Art. 6.

1. La domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata può essere presentata da una pluralità di produttori o da una o più associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 25 per cento del prodotto. Essa è presentata al competente assessorato regionale, che la istruisce, previa pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia e nel Bollettino ufficiale della regione, e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste unitamente al proprio motivato parere. Qualora la zona interessata si estenda in più regioni limitrofe, la domanda deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa per conoscenza, alle regioni interessate

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante l'uso locale della denominazione di origine dell'olio oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa;

b) indicazione, a mezzo di una carta geografica in scala 1:25.000, della zona entro la quale avviene la produzione e la trasformazione delle olive da cui si ottiene l'olio, con riferimenti circa l'ubicazione dei terreni e la loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale dell'olio avente presumibilmente titolo alla denominazione di origine controllata;

d) indicazione delle varietà delle olive che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e delle rispettive proporzioni;

e) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto.

3. La domanda, con la relativa documentazione, è trasmessa, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale di cui all'articolo 14 per il parere di cui all'articolo 4, comma 2, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Art. 7.

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2, le denominazioni di origine controllata non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che recano la denominazione di origine controllata in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Ove i decreti di riconoscimento non dispongano diversamente, il divieto di cui al comma 2 non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere come nomi di fattorie, di tenute, di comuni e di frazioni purché graficamente riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

Art. 8.

1. Gli oliveti siti nelle zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata, destinati alla produzione degli oli suddetti, devono essere iscritti in apposito albo pubblico degli oliveti, istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'iscrizione all'albo avviene su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere presentata sei mesi prima dell'impianto degli olivi. La denuncia degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione dei decreti di riconoscimento di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Il conduttore è tenuto a denunciare, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza dell'oliveto iscritto all'albo, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

5. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'albo pubblico degli oliveti sono a carico dei conduttori degli oliveti iscritti.

6. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari, nonché i consorzi di cui all'articolo 19, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti gli accertamenti necessari, dispone d'ufficio le variazioni da apportare all'albo degli oliveti.

Art. 9.

1. Il conduttore di oliveto a coltura specializzata o promiscua, iscritto all'albo di cui all'articolo 8, dichiara annualmente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la quantità di olive prodotte.

Art. 10.

1. Il conduttore di un oliveto a coltura specializzata o promiscua iscritto all'albo di cui all'articolo 8, che vende le olive provenienti dagli oliveti iscritti all'albo medesimo, è tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita delle olive:

a) la quantità di olive prodotte;

b) la quantità di olive vendute;

c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

3. L'olio ottenuto dalle olive vendute ai sensi del presente articolo, prodotto al di fuori della zona delimitata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, non può essere commercializzato con la relativa denominazione di origine.

Art. 11.

1. Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata è tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita:

a) la quantità di olio a denominazione di origine controllata prodotta;

b) la quantità di olio a denominazione di origine controllata venduta;

c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

Art. 12.

1. I produttori e i commercianti di olio a denominazione di origine controllata devono tenere un registro di magazzino di carico e scarico in cui, nella parte del carico, sono registrate le partite da essi prodotte o acquistate, allegando le ricevute delle dichiarazioni relative alla produzione o le fatture, e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

2. I venditori al consumo che non confezionino gli oli di cui al comma 1 non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico; essi devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio commercializzato.

Art. 13.

1. L'olio a denominazione di origine controllata può essere commercializzato in recipienti di capacità non superiore a 10 litri.

2. Sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti oli posti in commercio con denominazione di origine controllata, o sulle etichette apposte sui medesimi, devono essere riportate a caratteri chiari e indelebili le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di origine sotto la quale l'olio è posto in vendita seguita, immediatamente al di sotto, dalla dicitura «denominazione di origine controllata»;

b) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o dell'eventuale altro soggetto che abbia effettuato l'imbottigliamento;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente, espressa in conformità alle norme metrologiche vigenti;

d) la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine» o «olio imbottigliato nella zona di produzione» ovvero altre indicazioni equipollenti a seconda che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato, all'interno della zona di produzione, dal produttore o da terzi.

CAPO II

Art. 14.

1. È istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto da:

a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;

d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

e) un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo;

f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;

g) tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni;

i) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

l) due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle cooperative agricole produttrici;

m) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17;

n) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari;

o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;

p) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori;

q) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

r) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuate dal decreto di cui al comma 2.

5. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.

Art. 15.

1. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 14:

a) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4;

b) formula proposte e promuove iniziative in materia di studi e propaganda per il miglioramento della produzione e per la tutela e diffusione dei prodotti di cui alla presente legge;

c) svolge tutti gli altri incarichi che dalle competenti autorità vengano ad esso affidati in relazione alle sue attività istituzionali.

Art. 16.

1. Le deliberazioni del Comitato nazionale di cui all'articolo 14 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 17.

1. Al fine di certificare la qualità dell'olio e di effettuare le prove di assaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo nazionale degli assaggiatori.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina i requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative modalità di gestione.

CAPO III

Art. 18.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è attribuita al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che può esercitarla tramite soggetti pubblici, individuati con proprio decreto, che presentino sufficienti garanzie di obiettività e imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore sottoposto alla vigilanza.

Art. 19.

1. Al fine di disciplinare l'uso delle denominazioni d'origine sono costituiti e riconosciuti, per ciascuna di esse, consorzi, cui aderiscono i produttori di olio, che rispondano ai seguenti requisiti:

a) associno un numero di produttori, singoli o associati, anche tramite le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni, che rappresentino almeno il 30 per cento del prodotto, calcolato, nel primo anno di applicazione, sulla media della produzione dei tre anni precedenti il riconoscimento;

b) abbiano uno statuto che consenta l'ammissione di qualsiasi produttore interessato;

c) garantiscano la disponibilità di mezzi adeguati per lo svolgimento dei propri compiti.

2. Gli statuti dei consorzi e le successive modificazioni sono approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Ciascun produttore che utilizzi una denominazione di origine deve indicare la denominazione sociale del consorzio cui aderisce.

4. L'organismo di vigilanza di cui all'articolo 18 svolge la sua attività nei confronti del consorzio e dei soggetti ad esso aderenti secondo le modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo.

5. I consorzi possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali promossi per reati relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.

Art. 20.

1. La domanda per ottenere il riconoscimento del consorzio è avanzata dal legale rappresentante del consorzio stesso alla regione competente, che la istruisce e la inoltra al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In caso di consorzio interregionale, la domanda è presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e trasmessa, per conoscenza, alle regioni interessate.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e certificati delle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sui mezzi di cui il consorzio dispone per l'espletamento dei propri compiti;

d) parere scritto formulato dal competente assessorato regionale.

Art. 21.

1. I consigli di amministrazione dei consorzi di cui all'articolo 19 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento.

2. Con il decreto di cui al comma 1 la gestione straordinaria del consorzio è affidata ad un commissario governativo, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

CAPO IV

Art. 22.

1. Chiunque produce, vende o comunque pone in commercio prodotti di cui alla presente legge è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agro-alimentari.

2. I campioni di cui al comma 1 sono prelevati dagli agenti incaricati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due sono consegnati al produttore o commerciante.

3. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi ed ogni altra attività necessaria per l'esercizio della vigilanza per l'esecuzione della presente legge, si osservano le norme di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23.

1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duemilioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto.

2. Qualora si tratti di infrazioni relative alle disposizioni sull'etichettatura, la sanzione amministrativa è ridotta a un quarto.

Art. 24.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo oli a denominazione di origine controllata in confezioni originali, salvo che queste presentino segni di alterazione.

Art. 25.

1. Chiunque usa la denominazione di origine controllata per gli oli che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili, ovvero impiega maggiorativi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila per ogni litro o frazione di litro di prodotto.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica altresì quando le parole o le denominazioni alterate di cui al medesimo comma sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed, in genere, sui mezzi pubblicitari.

Art. 26.

1. Chiunque adotta la denominazione di origine controllata come «ragione sociale» o come «ditta» è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire unmilione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge è data facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 14, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata.

Art. 27.

1. Chiunque omette di presentare le denunce di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila per ogni ettaro o frazione di ettaro cui la omessa denuncia si riferisce.

Art. 28.

1. Chiunque, essendo tenuto alla dichiarazione prevista dall'articolo 9, dichiari un quantitativo di olive maggiore di quello effettivamente prodotto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale dichiarato in eccedenza.

2. Se la falsa dichiarazione è relativa ai dati di cui agli articoli 10 e 11, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire unmilione.

Art. 29.

1. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila.

Art. 30.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentocinquantamila a lire unmilione.

Art. 31.

1. Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche previste dalla presente legge o, essendovi tenuto, rifiuta di rilasciare le dichiarazioni prescritte o rilascia dichiarazioni inesatte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Art. 32.

1. La condanna per alcuno degli illeciti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano e su una pubblicazione periodica a carattere tecnico fra i più diffusi nella regione.

Art. 33.

1. Trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun olio, è vietato impiegare nel commercio, nella propaganda e nella pubblicità dell'olio stesso, per la denominazione di un olio e del rispettivo territorio, qualifiche o termini come «disciplinato» o «regolamentato» o «controllato» o «garantito» o «delimitato» e simili se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza della presente legge o dei relativi disciplinari di produzione di cui all'articolo 4.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto.

Art. 34.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le relative norme di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 6:

— La legge n. 674/1978 reca: «Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli».

Nota all'art. 14:

— Per il titolo della legge n. 674/1978 si veda in nota all'art. 6.

Nota all'art. 19:

— Per il titolo della legge n. 674/1978 si veda in nota all'art. 6.

Nota all'art. 22:

— Il R.D.L. n. 2033/1925 reca: «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari».

Nota all'art. 34:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 925):

Presentato dal sen. LOPS ed altri il 10 marzo 1988.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 28 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 20 dicembre 1989; 24, 25 gennaio 1990; 21 marzo 1990; 4 aprile 1990; 23 maggio 1990.

Assegnato nuovamente alla 9ª commissione, in sede deliberante, il 28 maggio 1990.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, il 6, 20 giugno 1990 e approvato il 27 giugno 1990, in un testo unificato con atto n. 1697 (BUSSETI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 4950):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 17 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, II, III, V, X e XII.

Esaminato dalla XIII commissione il 3, 17 ottobre 1991; 9 gennaio 1992 e approvato, con modificazioni, il 21 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 925-1697/B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 23 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0125

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 170.

Modifiche alla tabella *A* allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La tabella *A* allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dall'allegato alla presente legge limitatamente alle sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza per adulti di Novara e Vercelli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

Novara: tribunali di Novara, Aosta, Verbania.

Vercelli: tribunali di Vercelli, Biella, Casale Monferrato, Ivrea.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

– La legge n. 354/1975 reca: «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà». La tabella *A* allegata alla legge riporta le sedi e le giurisdizioni degli uffici di sorveglianza.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5595):

Presentato dall'on. RONZANI ed altri l'11 aprile 1991.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 maggio 1991, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 14 maggio 1991.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 18 luglio 1991.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 23 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2932):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 20 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 22 gennaio 1992.

92G0126

LEGGE 7 febbraio 1992, n. 171.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È concesso un contributo straordinario dello Stato di lire un miliardo per l'anno 1991 in favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) a titolo di concorso nel ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1990.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire un miliardo per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2947):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 30 luglio 1991.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 12 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 ottobre 1991 e approvato il 13 novembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 6102):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 2 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione e approvato, con modificazioni, il 28 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 2947/B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 29 gennaio 1992, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 29 gennaio 1992.

92G0188

LEGGE 18 febbraio 1992, n. 172.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei principi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 419.

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale».

L'articolo 9 è soppresso.

All'articolo 10, al comma 1, le parole: «629-bis,» *sono soppresse.*

All'articolo 11, al comma 1, le parole: «629-bis,» *sono soppresse.*

L'articolo 12 è soppresso.

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 31.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6259):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 2 gennaio 1992.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 gennaio 1992.

Esaminato dalla II commissione il 28 gennaio 1992.

Esaminato in aula l'11 febbraio 1992 e approvato il 12 febbraio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3234):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 febbraio 1992 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), il sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 febbraio 1992.

Esaminato dalla 2ª commissione il 13 febbraio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 1992.

92G0195

LEGGE 24 febbraio 1992, n. 173.

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 30, è ripubblicato il testo del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6258):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 2 gennaio 1992.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 gennaio 1992, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 gennaio 1992.

Esaminato dalla II commissione il 22 gennaio 1992.

Esaminato in aula l'11 febbraio 1992 e approvato il 12 febbraio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3235):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 febbraio 1992, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 febbraio 1992.

Esaminato dalla 2ª commissione il 13 febbraio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 1992.

92G0194

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1992, n. **174.**

Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti previsti, per la definizione agevolata dei rapporti tributari, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché per il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione delle istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili e delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, nonché per la presentazione delle istanze all'ufficio del registro competente e per i relativi versamenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della predetta legge, è fissato al 31 marzo 1992.

2. Il termine del 30 aprile 1992 per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, e delle dichiarazioni e istanze, di cui agli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 1° giugno 1992; fino alla stessa data è altresì prorogato il termine per la presentazione dell'istanza per l'attribuzione della rendita catastale, prevista dall'articolo 53, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991.

3. Il termine del 30 aprile 1992 previsto dagli articoli 34, comma 5, 36, comma 3, e 48, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa, è prorogato al 1° giugno 1992; fino alla stessa data sono prorogati i termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della predetta legge. Il termine relativo alla richiesta di proroga della sospensione della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative, previsto dall'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è fissato al 15 giugno 1992. Le disposizioni di cui agli articoli 32, comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2, secondo periodo, 45, comma 3, 46, comma 2, e 51, commi 3 e 6, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche agli eredi dei contribuenti deceduti dal 1° maggio al 1° giugno 1992.

4. I termini per i versamenti previsti dagli articoli 39, comma 2, primo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 35 e 57, comma 6, ultimo periodo, sono stabiliti dal 1° aprile al 20 maggio 1992; i versamenti in unica soluzione o della prima rata previsti dagli articoli 45, commi 1 e 2, e 51, comma 6, primo e secondo periodo, della predetta legge n. 413 del 1991, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 47 e 52, comma 3, devono essere eseguiti entro il 20 maggio 1992.

5. Nell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 gennaio 1992, recante: «Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonché delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che deve essere versata dal 1° aprile al 20 maggio »;

b) al comma 3 le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «1° giugno 1992».

6. I termini del 28 febbraio 1992 e del 30 aprile 1992, indicati nell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono, rispettivamente, differiti al 30 aprile e al 1° giugno 1992.

Art. 2.

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, possono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1991 dal 21 maggio al 30 giugno 1992, provvedendo al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tali dichiarazioni e dei relativi acconti entro il 19 giugno 1992 se la dichiarazione è presentata dopo questa data. In tal caso entro lo stesso termine del 19 giugno 1992 deve essere effettuato il versamento di imposte o di rate di imposte, diverse da quelle sopra indicate, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere corrisposte entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. I soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade dal 28 febbraio al 31 maggio 1992, possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti di cui al comma 1 nei termini ivi previsti.

3. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 scade dal 28 febbraio al 30 aprile 1992, possono, anche in deroga all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, approvarlo entro il 31 maggio 1992 e possono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 1992, provvedendo al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tale dichiarazione e dei relativi acconti non oltre il 19 giugno 1992 se la dichiarazione è presentata dopo questa data; in tal caso si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 3 che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, dal 1° gennaio al 27 febbraio 1992, possono approvare un nuovo bilancio o rendiconto entro il 31 maggio 1992 in sostituzione di quello già approvato, al fine di applicare le disposizioni concernenti la rivalutazione obbligatoria dei beni anche sulla base del decreto del Ministro delle finanze in data 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti entro i termini indicati nel comma 3.

5. I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tra il 21 maggio e il 30 giugno 1992 per i pagamenti fatti o per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno precedente.

6. Per l'anno 1992 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere effettuata nel mese di luglio; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

Art. 3.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: «di tipo A, B, C, D» sono sostituite dalle parole: «di tipo A, B, C, D, F»;

b) nell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «si avvalgono» sono aggiunte le parole: «, di norma,»;

c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4» sono sostituite dalle parole: «anteriormente al 1° ottobre 1991»;

d) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo 44 il comma 7, secondo periodo, sono soppressi;

e) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sino alle parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 1° giugno 1992,»;

f) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole: «60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata» sono aggiunte le parole: «dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale»;

g) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti commi:

«*12*-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992.»;

h) nell'articolo 55, comma 8, le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 1992»;

i) nell'articolo 57, comma 4, e nell'articolo 63, comma 9, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991».

2. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino al 1° giugno 1992, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri del comma 1 dell'articolo 37 e del comma 3 dell'articolo 50 della predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7; 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991. La disposizione dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, è modificata dal presente comma a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

Art. 4.

1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 30 giugno 1993.

2. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991.

Art. 5.

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. È autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi al fine di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze dei sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria per:

a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;

b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;

d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

e) l'informatizzazione degli uffici centrali e delle direzioni regionali;

f) la realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunità europea in materia di IVA e di accise, connesse all'abolizione delle frontiere doganali.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1992.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 12,625%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed

accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 24,625 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 18 febbraio 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

92A0929

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di gennaio 1992;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di gennaio 1992 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.190,800
Marco tedesco	»	753,708
Franco francese	»	220,991
Fiorino olandese	»	669,289
Franco belga	»	36,601
Lira sterlina	Lit.	2.152,784
Lira irlandese	»	2.006,843
Corona danese	»	194,249
Dracma greca	»	6,531
E.C.U.	»	1.536,393
Dollaro canadese	»	1.028,863
Yen giapponese	»	9,504
Franco svizzero	»	848,214
Scellino austriaco	»	107,112
Corona norvegese	»	191,796
Corona svedese	»	207,056
Marco finlandese	»	276,965
Escudo portoghese	»	8,703
Peseta spagnola	»	11,898
Dollaro australiano	»	889,753

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 gennaio 1992, è accertato, per il mese di gennaio 1992, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,923
Albania:		
Lek	»	216,591
Algeria:		
Dinaro algerino	»	56,978
Angola:		
Kwanza	»	6,387
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	326,824
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.226,469
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.217,654
Bangla Desh:		
Taka	»	32,350
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	603,109
Belize:		
Dollaro Belize	»	606,539
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.215,757
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	47,130
Birmania:		
Kyat	»	202,277
Bolivia:		
Boliviano	»	323,053
Botswana:		
Pula	»	575,278
Brasile:		
Cruzeiro	»	1,014
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	743,069
Bulgaria:		
Leva	»	67,492

Paese / Valuta		
Burundi:		
Franco Burundi	Lit.	6,175
Cambogia:		
Riel	»	1,617
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,853
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	449,281
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.461,712
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,532
Cile:		
Peso cileno	»	3,318
Cina:		
Renmimbi	»	222,746
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.699,915
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,950
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,473
Corea del Nord:		
Won	»	1.250,607
Corea del Sud:		
Won	»	1,586
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	8,927
Cuba:		
Peso cubano	»	1.601,711
Dominicana:		
Peso dominicano	»	96,234
Ecuador:		
Sucre	»	0,965
Egitto:		
Lira egiziana	»	366,009
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	151,510
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	330,261
Etiopia:		
Birr	»	590,386
Filippine:		
Peso filippino	»	47,924
Gambia:		
Dalasi	»	133,285
Ghana:		
Cedi	»	3,078
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	62,966
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	6,919
Giordania:		
Dinaro giordano	Lit.	1.807,091
Guatemala:		
Quetzal	»	239,874
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,242
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,493
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,003
Haiti:		
Gourde	»	243,151
Honduras:		
Lempira	»	223,119
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	156,676
India:		
Rupia indiana	»	47,130
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,604
Iran:		
Rial iraniano	»	18,495
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.693,066
Islanda:		
Corona islandese	»	21,147
Israele:		
Shekel	»	525,793
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	35,565
Kenia:		
Scellino keniota	»	42,618
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.184,201
Laos:		
Nuovo kip	»	1,720
Libano:		
Lira libanese	»	1,377
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.215,757
Libia:		
Dinaro libico	»	4.431,969
Macao:		
Pataca	»	151,286
Madagascar:		
Franco rep. Malgascia	»	0,691
Malawi:		
Kwacha	»	450,908
Malaysia:		
Ringgit	»	452,805
Maldive:		
Rufiyaa	»	113,865

Malta:		
Lira maltese	Lit.	3.855,503
Marocco:		
Dirham Marocco	»	146,628
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,717
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	80,361
Messico:		
Peso messicano	»	0,396
Mongolia:		
Tugrik	»	28,882
Mozambico:		
Metical	»	0,650
Nepal:		
Rupia nepalese	»	28,411
Nicaragua:		
Cordoba	»	242,609
Nigeria:		
Naira	»	128,981
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	657,277
Oman:		
Rial Oman	»	3.150,534
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	50,112
Panama:		
Balboa	»	1.215,757
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.264,729
Paraguay:		
Guarani	»	0,892
Perù:		
New sol	»	1.216,626
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,484
Polonia:		
Zloty	»	0,106
Qatar:		
Riyal Qatar	»	333,211
Romania:		
Leu	»	6,225
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,929
Sao Tomé:		
Dobra	»	5,054
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	239,083
Sierra Leone:		
Leone	»	2,925
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	734,069
Siria:		
Lira siriana	Lit.	57,763
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,462
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	28,827
Sud Africa:		
Rand	»	434,527
Sudan:		
Lira sudanese	»	80,869
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	679,604
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	47,748
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	5,219
Thailandia:		
Baht	»	48,757
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	285,420
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.345,578
Turchia:		
Lira turca	»	0,224
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,277
Ungheria:		
Forint	»	15,697
URSS:		
Rublo (U.)	»	n. r.
URSS:		
Rublo Marketrate	»	10,908
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,482
Venezuela:		
Bolivar	»	20,064
Vietnam:		
Dong	»	0,101
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.608,965
Yemen sett:		
Rial	»	93,671
Zaire:		
Zaire	»	0,016
Zambia:		
Kwacha	»	13,441
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	237,054

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0906

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1992.

Modalità di presentazione della dichiarazione di opzione per l'esclusione dei beni strumentali per destinazione dal patrimonio dell'impresa e di versamento dell'imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 40 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 77 del citato testo unico, disponendo che gli immobili di cui al comma 2 dell'art. 40 dello stesso testo unico si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti di cui al successivo art. 79, nel registro dei beni ammortizzabili;

Visto il comma 2 dello stesso art. 58, in base al quale l'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, può, entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che il predetto comma 2 del citato art. 58, stabilisce che l'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle imposte riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Ritenuta la necessità di istituire un nuovo codice tributo per il versamento dell'imposta di cui all art. 58, comma 2, della citata legge n. 413;

Visto il proprio decreto del 3 maggio 1991, con il quale è stata approvata la distinta Mod. 8, Modulario F., Riscossione n. 8, per il versamento allo sportello del concessionario di alcune imposte sostitutive ed è stato stabilito che le stesse imposte possono essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, modulario F., Riscossione n. 11;

Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui all'art. 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella già in uso;

Visto il secondo periodo del predetto comma 2 dell'art. 58, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 1992, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta;

Considerata la necessità di provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli imprenditori individuali che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono, entro il 30 aprile 1992, esercitare l'opzione ivi prevista mediante apposita dichiarazione, in carta libera, conforme allo schema allegato al presente decreto, da spedire a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'ufficio delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione stessa.

2. Il mancato esercizio dell'opzione e/o l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva dovuta entro la suindicata data del 30 aprile 1992, comporta che gli immobili strumentali di cui all'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad essere considerati relativi all'impresa.

Art. 2.

1. L'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, determinata ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed indicata nella dichiarazione di opzione, deve essere versata in un'unica soluzione al concessionario competente, utilizzando la distinta Mod. 8, Modulario F., Riscossione n. 8, o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modulario F., Riscossione n. 11. Per il versamento dell'imposta va utilizzato il codice 4131, gruppo 56, la cui legenda è la seguente:

«Imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa».

2. Il periodo di riferimento da riportare nel modello di versamento o nel bollettino di conto corrente postale è l'anno 1992, per il quale si presenta la dichiarazione di opzione, nella forma AA.AA.

3. Sulla dichiarazione di opzione di cui all'articolo precedente vanno riportati gli estremi del versamento e alla dichiarazione stessa va allegata copia della distinta Mod. 8, rilasciata dal concessionario o, se il versamento è fatto utilizzando il canale postale, l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale.

4. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 8 e 11 vanno integrate con il predetto codice tributo, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

Scheda di dichiarazione

All'ufficio distrettuale delle imposte dirette di..

Il sottoscritto .... nato a .... il.., residente in .... via ...., n. ...., in possesso del codice fiscale .... dichiara di optare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei sottoindicati immobili strumentali per destinazione di cui all'art. 40, comma 2, 1° periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IMMOBILI STRUMENTALI PROVENIENTI DAL PATRIMONIO PERSONALE

N. ord.	Categoria catastale	Rendita catastale	Partita catastale	Comune località provincia e indirizzo	Valore
1					
2					
3					

Totale valore L. ....

IMMOBILI STRUMENTALI ACQUISTATI IN REGIME DI IMPRESA

N. ord.	Categoria catastale	Rendita catastale	Partita catastale	Comune località provincia e indirizzo	Valore
1					
2					
3					

Totale valore L. ....

imposta sostitutiva pari al 5% del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale .... L. ....

imposta sostitutiva pari al 10% del valore degli immobili acquistati in regime di impresa .... L. ....

Totale valore L. ....

Estremi di versamento:

data del versamento...

codice ....

importo ....

Si allega copia della distinta del Mod. 8 rilasciata dal concessionario o dell'attestazione rilasciata dall'ufficio postale.

Firma ....

92A0950

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 febbraio 1992.

Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» in tema di dichiarazione di conformità;

Visto l'art. 7 del regolamento di attuazione n. 447 del 6 dicembre 1991 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il quale prevede che la dichiarazione di conformità venga resa da modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito l'Ente di unificazione italiano (UNI);

Sentito il Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

Decreta:

Articolo unico

La dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, viene rilasciata secondo il modello allegato.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE
Art. 9 della legge n. 46 del 5 marzo 1990

Il sottoscritto .... titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) .... operante nel settore .... con sede in via.. n. ..... comune .... (prov. ....) tel. .... part. IVA ....
☐ iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della camera C.I.A.A. di.. n. ....
☐ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, n. 443), di .... n. .... esecutrice dell'impianto (descrizione schematica).................. ....
inteso come: ☐ nuovo impianto; ☐ trasformazione; ☐ ampliamento; ☐ manutenzione straordinaria; ☐ altro (1)..

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª, 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso

commissionato da.., installato nei locali siti nel comune di.. (prov. ....) via .... n. .... scala .... piano ...... interno .... di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e indirizzo)..
in edificio adibito ad uso: ☐ industriale, ☐ civile (2), ☐ commercio, ☐ altri usi;

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 46/1990);

☐ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3): ....;

☐ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7 della legge n. 46/1990;

☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4);

☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

☐ schema di impianto realizzato (6);

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

....
....

Declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il dichiarante

Data ....
(timbro e firma)

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, legge n. 46/1990, art. 10 (9).

LEGENDA

(1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con «altro» si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

(2) Per la definizione «uso civile» vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma 1.

(3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

(4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.

Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

(5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.

Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione.

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati od installabili [ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto].

(6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste).

Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.

Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

(7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso che si tratti di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge.

Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

(8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

(9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 (legge n. 46/1990, art. 9).

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 (legge n. 46/1990, art. 10).

Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità (*omissis*) (legge n. 46/1990, art. 11).

Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio (Regolamento legge n. 46/1990, art. 7).

92A0907

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 1992.

Proroga per l'anno 1992 dell'operatività delle delibere adottate dal CIPE, in base all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, negli anni 1990 e 1991, concernenti definizione e coordinamento degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 72, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990);

Viste le proprie delibere in data 15 marzo 1990, come integrata dalla delibera del 28 giugno 1990, ed in data 30 luglio 1991, con le quali sono stati determinati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 183, i programmi degli interventi finanziari da effettuarsi, nel 1990 e nel 1991, con il concorso comunitario nel settore dell'agricoltura;

Vista la propria delibera del 12 marzo 1991 con la quale è stata prorogata al 1991 l'operatività dei programmi d'intervento di cui alla citata delibera del 15 marzo 1990;

Vista la propria delibera in data 4 dicembre 1990, concernente l'affidamento al Fondo di rotazione dei pagamenti degli aiuti strutturali in agricoltura di competenza della regione Calabria, previsti nella citata delibera 15 marzo 1990;

Vista la propria delibera in data 30 maggio 1991 con la quale è stato definito il programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel 1991, in relazione ai programmi operativi per le regioni dell'obiettivo 1, nonché di altre azioni cofinanziate dalla CEE negli stessi territori;

Vista la propria delibera in data 2 agosto 1991, con la quale è stato, tra l'altro, disposto l'affidamento al Fondo di rotazione del pagamento dei regolamenti comunitari a fini strutturali indicati nell'allegato *D* della medesima delibera;

Vista la propria delibera in data 26 novembre 1991, concernente l'affidamento al Fondo di rotazione dei pagamenti degli aiuti strutturali in agricoltura di competenza della regione Calabria, previsti nelle citate delibere 30 luglio e 2 agosto 1991;

Vista la nota n. 029536/11078 del 21 dicembre 1991, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha chiesto la modifica della citata delibera 30 luglio 1991 ai fini di una diversa attribuzione delle somme previste per l'attuzione di alcuni regolamenti comunitari agricoli;

Preso atto che le erogazioni previste nelle suddette delibere sono state effettuate solo in misura parziale;

Riconosciuta l'opportunità di consentire la prosecuzione delle iniziative attivate nel quadro delle autorizzazioni di cui alle citate delibere 15 marzo 1990, 30 maggio, 30 luglio e 2 agosto 1991, anche ai fini di mobilitare tempestivamente i corrispondenti finanziamenti comunitari, nonché di provvedere alle modifiche richieste dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le amministrazioni statali e regionali, le province autonome, nonché il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono autorizzati ad utilizzare, nel corso del 1992, le risorse finanziarie indicate dalle sottoelencate delibere CIPE nei limiti stabiliti nelle stesse per ciascuna amministrazione:

delibera 15 marzo 1990 (allegato *A*): regolamenti agricoli;

delibera 30 maggio 1991 (allegato 1): regolamento n. 2052/88 obiettivo 1;

delibera 30 luglio 1991 (come modificata nei termini di cui al punto 4 della presente delibera): regolamenti agricoli;

delibera 2 agosto 1991 (allegato *D*): regolamenti agricoli;

delibera 20 dicembre 1991 (allegato): regolamento n. 2052/88 obiettivo 2.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, nell'anno 1992, le erogazioni non effettuate negli anni 1990 e 1991 a favore delle regioni e province autonome nonché degli altri operatori pubblici e privati di cui alle delibere riportate al punto 1.

3. Il Fondo di rotazione è, altresì, autorizzato a proseguire, nell'anno 1992, i pagamenti relativi agli interventi di cui alle delibere del 4 dicembre 1990 e del 26 novembre 1991, richiamate in premessa e riferiti alla regione Calabria.

4. La tabella della delibera 30 luglio 1991, relativa alla definizione, per l'esercizio 1991, degli interventi da effettuarsi in agricoltura con il concorso comunitario, è sostituita dall'allegata tabella *A* che forma parte integrante della presente delibera.

Roma, 31 gennaio 1992

Il presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA A

LEGGE N 183/1987 FONDO DI ROTAZIONE FABBISOGNI REGIONALI E NAZIONALI DI CASSA PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE NEL 1991
(milioni di lire)

REGIONI	797/85 2052/88	355/77	1204/82	1094/88 1609/89 4115/88	1401/86	270/79 2052/88	3529/86	1360/78	1654/86	3528/86	1859/82	1035/72	456/80	458/80 776/85 777/85	2392/86	TOTALE
Valle d'Aosta	2.727	—	—	—	1.091	—	1.000	—	—	—	—	—	—	—	—	4.818
Piemonte	23.191	3.480	—	—	5.454	—	2.345	179	—	—	—	—	188	798 (1)	—	35.635
Liguria	4.023	495	—	—	—	—	—	92	1.000	—	—	—	—	—	—	5.610
Lombardia	18.355	1.939	—	—	5.454	—	489	—	—	305	—	—	—	—	—	26.542
Provincia autonoma di Bolzano	3.011	395	—	—	2.982	—	—	—	—	265	—	—	—	—	—	6.653
Provincia autonoma di Trento	4.375	441	—	—	2.909	—	—	142	—	96	—	—	—	—	—	7.963
Friuli-Venezia Giulia	3.762	1.088	—	—	1.746	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	6.656
Veneto	14.206	1.614	—	—	4.364	—	379	2.872	—	813	—	—	—	—	—	24.248
Emilia-Romagna	18.185	2.148	—	—	—	—	127	327	—	146	—	—	—	—	—	20.933
Toscana	11.934	2.009	—	—	—	—	1.283	1.249	—	—	—	—	—	308 (1)	—	16.783
Umbria	5.273	604	—	—	—	—	—	546	—	—	—	—	—	—	—	6.423
Marche	6.376	1.110	—	—	—	—	76	—	—	—	—	—	—	—	—	7.562
Lazio	7.387	1.476	—	—	—	—	—	—	7.000	—	—	—	50	—	—	15.913
Abruzzo	9.706	1.722	—	—	—	—	—	219	—	—	—	—	—	—	—	11.647
Molise	4.176	—	—	—	—	—	253	—	—	—	—	—	—	—	—	4.429
Campania	—	852	—	—	—	—	579	—	—	—	—	—	—	—	—	1.431
Puglia	18.185	693	4.500	—	—	—	253	3.276	—	—	—	—	—	—	—	26.907
Basilicata	8.348	2.585	1.000	—	—	—	216	492	—	375	—	—	—	—	—	13.016
Calabria	7.387	790	9.500	—	—	—	—	546	—	—	—	—	—	—	—	18.223
Sicilia	—	556	15.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127	208 (1)	—	15.891
Sardegna	8.393	1.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.396
Totale Regioni	179.000	25.000	30.000	—	24.000	—	7.000	10.000	8.000	2.000	—	—	365	1.314	—	286.679
M. A. F.	—	—	—	500	—	30.000	—	—	—	—	5.900	5.000	—	686	10.000	52.086
Fondo di rotazione	8.900	25.000	—	115.000	—	—	—	—	—	—	—	—	1.635	—	—	150.535
TOTALE	187.900	50.000	30.000	115.500	24.000	30.000	7.000	10.000	8.000	2.000	5.900	5.000	2.000	2.000	10.000	489.300

(1) Regione Piemonte - reg n 776/85; Regione Toscana - reg n 777/85; Regione Sicilia - reg. n 777/85

92A0909

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione dell'acquedotto da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/14508).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Valdisotto (Sondrio) per la realizzazione di acquedotto su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 289, 210, 208, 207, 198, 197, 196, 204, 202, 120, 114, 119, 113, 112, 116, 115, 82, 81, 80, 79, 78, 76, 55, 54, foglio 37; mappali 321, 319, 320, 314, 312, 310, 306, 304, 300, 301, 253, 239, 240, foglio 36; mappale 491, foglio 38, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la deliberazione n. 109 della giunta comunale di Valdisotto in data 20 febbraio 1991;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel ripristinare l'acquedotto comunale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 289, 210, 208, 207, 198, 197, 196, 204, 202, 120, 114, 119, 113, 112, 116, 115, 82, 81, 80, 79, 78, 76, 55, 54, foglio 37; mappali 321, 319, 320, 314, 312, 310, 306, 304, 300, 301, 253, 239, 240, foglio 36; mappale 491, foglio 38, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdisotto (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0886

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la ricomposizione della pista di fondo «San Giuseppe-Forbicina» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/14509).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357:

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54:

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) per la realizzazione di ricomposizione della pista di fondo «San Giuseppe-Forbicina» su area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 300, 299, 205, 203, 362, 200, 199, 197, 190, 189, 196, 198, 361, 201, 202, 294, 295, 296, 297, 268, 355, 179, 269, 182, 273, 184, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 188, 291, 349, 232, 233, 350, 351, 352, 353, 235, 301, 236, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 187, 290, foglio 6, mappali 190, 191, 421, 428, 222, 233, 237, 207, 208, 441, 469, foglio 8, mappali 3, 4, 6, 1, 30, 31, 281 (parte), 59 (parte), 57 (parte), 65 (parte), 66 (parte), 41, 44, foglio 14, mappale 7 (parte), foglio 13, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella sistemazione di una pista di fondo per le attività sportive della valle;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985:

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 300, 299, 205, 203, 362, 200, 199, 197,

190, 189, 196, 198, 361, 201, 202, 294, 295, 296, 297, 268, 355, 179, 269, 182, 273, 184, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 188, 291, 349, 232, 233, 350, 351, 352, 353, 235, 301, 236, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 187, 290, foglio 6, mappali 190, 191, 421, 428, 222, 233, 237, 207, 208, 441, 469, foglio 8, mappali 3, 4, 6, 1, 30, 31, 281 (parte), 59 (parte), 57 (parte), 65 (parte), 66 (parte), 41, 44, foglio 14, mappale 7 (parte), foglio 13, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0887

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una discarica di materiale inerte da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/14514).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) per la realizzazione di discarica materiali inerti su area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 237 (parte), 141 (parte), 113, foglio 22, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *i*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di inmodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel risolvere il difficile smaltimento degli scarti di lavorazione delle cave del comune;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi (pubblici) ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del recupero ambientale di una zona attualmente degradata;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto, che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 237 (parte), 141 (parte), 113, foglio 22, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0888

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Magreglio dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di interventi di viabilità forestale da parte della comunità montana del Triangolo Lariano. (Deliberazione n. V/14510).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vi la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dalla comunità montana per la realizzazione di interventi di viabilità forestale su area ubicata nel comune di Magreglio, mappali 831, 941, fogli 3 e 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza di specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* n. 1497/39 e gli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale, dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel miglioramento dell'utilizzazione del territorio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del ridotto impatto ambientale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del pianto paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Magreglio, mappali 831, 941, fogli 3, 4, dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Magreglio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A0889

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 12 dicembre 1991.

Inserimento del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti nell'ordinamento dei servizi. (Provvedimento n. 11842).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere assunte dal consiglio di presidenza in data 19 maggio 1988, n. 460 e in data 26 gennaio 1989, n. 5, dalla giunta amministrativa in data 10 giugno 1988, n. 381 e in data 15 febbraio 1989, n. 34 e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 19 maggio 1988, n. 51964V5 e in data 9 novembre 1989, n. 555/71/L. rispettivamente per l'inserimento nel regolamento del personale di un ruolo transitorio in attuazione dell'art. 12 della legge 28 maggio 1986, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, e per l'inserimento nell'ordinamento dei servizi del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti con un ruolo speciale ad esaurimento fino a che il gruppo predetto sarà in vigore;

Visti la lettera prot. EV/679/B/10.10/67 in data 28 marzo 1990 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica approva le delibere di cui sopra, nonché il telefax in data 4 giugno 1991 con il quale il Ministero medesimo invia i pareri positivi espressi dal Ministero del tesoro con lettera prot. 131582 in data 21 maggio 1990 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, prot. n. 41853 6.2.16.47 in data 21 dicembre 1990;

Visto l'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, relativo alla proroga al 31 dicembre 1991 del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11813 in data 13 novembre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

In esecuzione dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni:

A) È inserito nell'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990 successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11813 in data 13 novembre 1991 il seguente allegato 4-*bis* contenente, fino a che il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti resterà in vigore, il gruppo medesimo con la relativa tabella organica:

ALLEGATO 4-*bis*

Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti

Ruolo speciale ad esaurimento tecnico-professionale:

n. 4 unità di X qualifica funzionale.

Ruolo speciale ad esaurimento amministrativo:

n. 1 unità di VI qualifica funzionale;
n. 1 unità di IV qualifica funzionale.

B) Sono inseriti nell'allegato 6 all'ordinamento medesimo i predetti ruoli speciali ad esaurimento.

Si riporta l'allegato 6 comprensivo della modifica di cui sopra:

ALLEGATO 6

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	6	Direttore centrale	6
D	Dirigente superiore	13	Direttore di reparto - Consigliere aggiunto	13
E	Primo dirigente	15	Direttore di reparto - Vice consigliere	15
		34		34

Qualifica funzionale	Dotazione
X	3.113
IX	54
VIII	691
VII	1.342
VI	328
V	1.338
IV	223
III	313
	7.402

Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti

Ruolo speciale ad esaurimento tecnico-professionale:

n. 4 unità di X qualifica funzionale.

Ruolo speciale ad esaurimento amministrativo:

n. 1 unità di VI qualifica funzionale;
n. 1 unità di IV qualifica funzionale.

Le qualifiche sopraríportate e i rispettivi contingenti numerici dovranno essere riarticolati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 12 dicembre 1991

Il presidente: ROSSI BERNARDI

92A0912

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992), convertito, senza modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1992, n. 173 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 12), recante: «Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari».

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326». Il D.L. n. 326/1991, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1991).

Art. 1.

1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 *(a)*, le parole: «e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale». Tale disposizione ha effetto dal 25 dicembre 1991.

(a) L'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con D.Lgs. n. 273/1989, come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 17. 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati *e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale*, continuano ad applicarsi il regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni e integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A0796

Testo del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992), **coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 1992, n. 172** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 11), **recante: «Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2 e 3) il cui testo è riportato in appendice.

Capo I

DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITÀ ESTORSIVE

Art. 1.

Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive

1. *A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-*bis *del codice penale (a).*

2. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 5, a condizione che:

a) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;

b) il rifiuto di cui alla lettera *a)* o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3;

c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale *(b)*;

d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 *(c)*, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni *(d)*, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-*quater*, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575 *(d)*, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;

f) il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorità giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera *d)* del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorità di polizia o all autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale è derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale *(b)*.

4. L'elargizione è corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) Si riproduce il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale, introdotto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 36, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55:

«Art. 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*). — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

(b) Si trascrive il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8:

«Art. 12 *(Casi di connessione)*. — 1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) *se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;*

c) *se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità».*

(c) La legge n. 1423/1956 concerne: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

(d) La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. Si trascrive il testo vigente degli articoli 10 e 10-*quater* di detta legge:

«Art. 10 [prima sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi così sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successivamente integrato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203]. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel caso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. *Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione».*

«Art. 10-*quater* [aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 5 della legge 19 marzo 1990, n. 55]. — Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui *al comma 4 dell'art. 10* chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. *Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis *e 2-*ter.

I provvedimenti previsti *dal comma 4 dell'art. 10* possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'art. 3-*ter*».

Art. 2.

Ammontare dell'elargizione

1. L'elargizione è corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni.

2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 3.

Modalità e termini per la domanda

1. L'elargizione è concessa a domanda.

2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo.

Art. 4.

Criteri di concessione e di liquidazione

1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 *(a)*. Si applica altresì l'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(b)*.

2. L'elargizione di cui al presente decreto è corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302 *(a)*.

3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera il massimale assicurativo, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 *(a)*, l'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere liquidata in una o più soluzioni. Nel caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 *(a)*, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei già riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione è revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 *(a)*, la concessione dell'elargizione è altresì revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'articolo 1.

(a) la legge n. 302/1990 reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata». Si trascrive il testo dei relativi articoli 7, 10 e 13:

«Art. 7 *(Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie)*. — 1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti».

«Art. 10 *(Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno)*. — 1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicandò l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili».

«Art. 13 *(Concorso di benefici)*. — 1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge».

(*b*) La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. Si trascrive il testo del relativo art. 10-*sexies*, aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

«Art. 10-sexies. - 1. *La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater. *Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.*

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. *Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter *del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.*

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. *Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico *e dei propri conviventi* di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.*

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

Art. 5.

Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione

1. È istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un «Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonché da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ***(a)***, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

(a) Il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilisce che i regolamenti di cui ai commi precedenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Dotazione del Fondo

1. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) un contributo dello Stato pari a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, a lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed a lire 50.000 milioni per l'anno 1993;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni ***(a)***, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 ***(b)***, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965 ***(a)***. Per l'anno 1991 le aliquote sono commisurate agli importi delle somme di denaro e del ricavato degli immobili confiscati a partire dal centottantesimo giorno anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*, l'imposta sui premi assicurativi dei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, è aumentata dell'uno per cento. Tale misura percentuale può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*.

(a) La legge n. 575/1965 reca: «Disposizioni contro la mafia». Detta legge è stata successivamente modificata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, dal D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, dal D.L.

14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e dagli articoli 6 e 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

(b) Il D.L. n. 230/1989 reca: «Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575». Si trascrive il testo del relativo art. 4, commi 4 e 6:

«4. Se tra i beni confiscati sono comprese somme di danaro, l'amministratore provvede senza ritardo al loro versamento all'ufficio del registro, salvo che le stesse debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati. Se sono stati confiscati crediti, titoli o beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, l'amministratore provvede al recupero dei crediti o alla vendita degli altri beni, anche a trattativa privata, provvedendo al versamento delle relative somme all'ufficio del registro. Qualora la procedura di recupero dei crediti, ovvero quella relativa alla vendita dei beni, appaiano antieconomiche, con decreto dell'intendente di finanza se il valore del credito o del bene non supera il milione di lire, ovvero con decreto del Ministro delle finanze negli altri casi, può essere disposto l'annullamento del credito, ovvero la cessione gratuita o la distruzione degli altri beni da eseguirsi a cura dell'amministratore. Il Ministro delle finanze, prima di provvedere, può disporre ulteriori accertamenti sulla solvibilità del debitore, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. *(Omissis).*

6. Il Ministro delle finanze, ricevuta la proposta [da parte del prefetto, *n.d.r.*], provvede con proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in difformità dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ovvero di esigenze di carattere generale. Nei casi di trasferimento o di cessione a titolo gratuito di cui al comma 5, il decreto del Ministro costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprietà del bene da parte dell'ente assegnatario. Quando sia stata disposta la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, può esserne altresì stabilita la concessione in uso ad enti forniti di personalità giuridica di diritto privato che per finalità statutarie operino, senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo. Quando sia stata disposta la liquidazione dei beni, alle relative operazioni provvede l'intendente di finanza, il quale può affidarle anche all'amministratore incaricato della gestione, che vi procede, con l'osservanza delle norme di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dalla data del decreto del Ministro delle finanze. Anche prima dell'adozione del decreto del Ministro delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 823 del codice civile».

Il secondo comma dell'art. 823 del codice civile, richiamato nel comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 230/1989 (sopra riportato), prevede che: «Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fano parte del demanio pubblico. Essa ha sia facoltà di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa delle proprietà e del possesso regolati dal presente codice».

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI, PROCESSUALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 7.

Circostanze aggravanti

1. Nell'articolo 111 del codice penale *(a)*, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.».

2. Nell'articolo 112 del codice penale *(a)*, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.».

3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale *(a)*, dopo le parole: «numeri 3 e 4» sono inserite le seguenti: «del primo comma e nel terzo comma».

4. Per i delitti di cui all'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale *(b)*, le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale *(a)*, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale *(a)*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(a) Si trascrive il testo vigente degli articoli 98, 111, 112 e 114 del codice penale:

«Art. 98 [come modificato per effetto dell'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689] *(Minore degli anni diciotto).* — È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della *potestà dei genitori* [o dell'autorità maritale]».

L'istituto della potestà maritale, previsto dall'art. 144 del codice civile, è stato soppresso a seguito della sostituzione del detto articolo intervenuta con l'art. 26 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

«Art. 111 [come modificato dall'art. 11 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo] *(Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile).* — Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata. *Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà, o se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi».

«Art. 112 [come modificato dall'art. 11 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal presente articolo] *(Circostanze aggravanti).* — La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;

3) per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4) *per chi fuori dal caso preveduto dall'art. 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.*

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1), 2) e 3) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile».

«Art. 114 [come modificato dal presente articolo] *(Circostanze attenuanti)*. — Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'art. 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono, le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 *del primo comma e nel terzo comma* dell'art. 112».

(b) Il comma 3 dell'art. 275 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 1 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356, prevede che: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. *Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis *e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis *ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».*

Art. 8.

Aggravamenti di pene

1. Nel primo comma dell'articolo 629 del codice penale *(a)*, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

2. Nel secondo comma dell'articolo 629 del codice penale *(a)*, le parole: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni».

3. Nel terzo comma dell'articolo 628 del codice penale *(a)*, le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire due milioni a lire sei milioni».

4. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 *(b)*, le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire quattro milioni a lire dodici milioni».

(a) Si trascrive il testo vigente degli articoli 628 e 629 del codice penale:

«Art. 628 [come modificato dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, dall'art. 9 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal presente articolo] *(Rapina)*. — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'immunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni:

1) *se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;*

2) *se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;*

3) *se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-*bis.

Art. 629 *(Estorsione)*. — Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione *da cinque a dieci anni* e con la multa da lire un milione a quattro milioni.

La pena è della reclusione *da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni* se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

(b) Il testo dell'art. 4 della legge n. 533/1977 (Disposizioni in materia di ordine pubblico), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4. — Se il fatto previsto dall'art. 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'art. 61, o dall'art. 625, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

La pena stabilita nella prima parte dell'art. 628 del codice penale è aumentata della metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso art. 628, la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa *da lire quattro milioni a lire dodici milioni*».

Art. 9.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 10.

Disposizioni processuali

1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 629, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale *(a)*, il pubblico ministero può,

con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

(a) Per il testo dell'art. 629 del codice di procedura penale si veda la nota *(a)* all'art. 8. Il testo degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 648-*bis* [introdotto dall'art. 3 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, poi sostituito dall'art. 23 della legge 19 marzo 1990, n. 55] *(Riciclaggio)*. — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

«Art. 648-*ter* [introdotto dall'art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55] *(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648».

Art. 11.

Disposizioni in materia di misure di prevenzione

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 *(a)*, le parole: «sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-*bis* o 648-*ter* del codice penale *(b)*, ovvero quella di contrabbando».

2. Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 *(c)*, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento può essere altresì modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.».

(a) Il testo dell'art. 14 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 14. — 1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-*sexies* della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'art. 1 della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero a soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi *sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630 648-*bis *o 648-*ter *del codice penale, ovvero quella di contrabbando*

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieto previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

(b) Per il testo dell'art. 629 del codice penale si veda la nota *(a)* all'art. 8. Per il testo degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codici si veda la nota *(a)* all'art. 10. Si trascrive il testo dell'art. 630 del predetto codice, come sostituito, da ultimo, dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 894:

«Art. 630 *(Sequestro di persona a scopo di estorsione)*. — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuto concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione di ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo».

(c) La legge n. 1423/1956 concerne: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità». Si trascrive il testo del relativo art. 7, come modificato dal presente articolo:

«Art. 7. — Il provvedimento di applicazione delle misure in prevenzione di cui all'art. 3 è comunicato al questore per l'esecuzione

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentire l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o

mutata la causa che lo ha determinato. *Il provvedimento può essere altresì modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.*

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo».

Art. 12.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 13.

Funzioni del pretore e del pubblico ministero in materia amministrativa

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 *(a)*, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 *(b)*, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.».

2. Al comma 1 dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 *(a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica presso la pretura può altresì delegare nominativamente uditori giudiziari e vice procuratori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia civile.».

3. All'articolo 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 *(a)*; dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il pretore può delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.».

4. Ai vice procuratori onorari e ai vice pretori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni indicate nei commi 2 e 3 è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 *(c)*, per ogni giorno impiegato.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 450 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.000 milioni a decorrere dal 1992.

(a) Si trascrive, nell'ordine, il testo vigente degli articoli 34, 70 e 72 del R.D. n. 12/1941 recante norme sull'ordinamento giudiziario:

«Art. 34 [come sostituito dall'art. 6 delle norme annesse al D.P.R. n. 449/1988, poi modificato dal presente articolo] *(Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture)*. — 1. I pretori e i vice pretori onorari addetti alle preture svolgono presso la stessa pretura o presso le sezioni distaccate il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione ai sensi dell'art. 39 quando trattasi di pretura costituita in sezioni.

2. I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare e degli altri pretori».

2-bis. *Il pretore può delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.*

«Art. 70 [come sostituito dall'art. 20 delle norme annesse al D.P.R. n. 449/1988, poi modificato dall'art. 10 del D.L. 20 settembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dal presente articolo e dall'art. 3 della legge 6 febbraio 1992, n. 160] (Costituzione del pubblico ministero). — 1. *Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali. Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile;*

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6. *Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.*

6-bis. *Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti».*

Art. 72 [come sostituito dall'art. 22 delle norme annesse al D.P.R. n. 449/1988, poi modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 15/1990 e dal presente articolo] *(Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura)*. — 1. Le funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari. *I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo. Il procuratore della Repubblica presso la pretura può altresì delegare nominativamente uditori giudiziari e vice procuratori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia civile.*

2. La delega è conferita in relazione a una determinata udienza o a un singolo processo. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

2-bis. *Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura può delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o più procedimenti vice procuratori onorari indicati nominativamente».*

(b) Il R.D. n. 1238/1939 approva l'ordinamento dello stato civile.

(c) Il testo dell'art. 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, annesse al D.Lgs. n. 273/1989, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Ai vice pretori onorari spetta una indennità di lire sessantamila per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.

2. Ai vice procuratori onorari spetta una indennità di lire sessantamila per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non può essere corrisposta più di una indennità al giorno.

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente».

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2, e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

Art. 14.

Disposizioni in materia di obbligo di soggiorno

1. Ai fini dell'applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno, il Ministro dell'interno con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, individua, in relazione alle caratteristiche territoriali, i comuni non idonei come luogo di esecuzione della misura. La misura non può essere applicata in uno dei comuni compresi nel decreto del Ministro dell'interno, salvo che si tratti del comune di residenza o di dimora abituale della persona nei cui confronti si procede e sempre che tale comune sia sede di un ufficio di polizia.

2. Prima di disporre l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale ricompreso nella stessa provincia o regione, il giudice richiede al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli elementi di fatto in relazione ai quali altri comuni o frazioni di essi, non compresi nell'elenco di cui al comma 1, risultano in concreto non idonei alla esecuzione della misura. In ogni caso il giudice decide trascorsi quindici giorni dalla richiesta.

Capo III

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere valutato in lire 10.400 milioni per l'anno 1991, in lire 42.000 milioni per l'anno 1992 ed in lire 52.000 milioni per l'anno 1993, si provvede, quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi»; quanto a lire 450 milioni per l'anno 1991, lire 42.000 milioni per l'anno 1992 e lire 52.000 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. La somma prevista dal comma 1 come onere per l'anno 1991, non impegnata alla chiusura dell'esercizio, può esserlo, per gli stessi fini, nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991 e sostituiscono quelle di cui al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346 *(a)*.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(a) Il D.L. n. 346/1991, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992). Gli effetti di detto decreto sono stati sanati dalla legge di conversione del presente decreto: si veda al riguardo nell'appendice qui appresso.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge di conversione del presente decreto:

«2. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei principi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346».

La legge n. 395/1990 approva l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

Per il D.L. n. 346/1991 si veda la nota *(a)* all'art. 16 del presente decreto.

92A0828

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 34

Corso dei cambi del 19 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,950	1234,950	1235,200	1234.950	1234.950	1234.950	1235,240	1234.950	1234.950	1234.950
E.C.U.	1535,250	1535.250	1535,500	1535,250	1535,250	1535,250	1535,450	1535.250	1535,250	1535.250
Marco tedesco	750.100	750,100	750.250	750,100	750.100	750.100	750.160	750.100	750,100	750.100
Franco francese	220,540	220.540	220.900	220,540	220,540	220.540	220.540	220.540	220.540	220.540
Lira sterlina	2164,300	2164.300	2165 —	2164.300	2164,300	2164.300	2164,600	2164.300	2164,300	2164.300
Fiorino olandese	666,760	666,760	666,750	666,760	666.760	666.760	666,730	666.760	666.760	666.760
Franco belga	36,461	36,461	36.470	36,461	36.461	36.461	36.466	36.461	36.461	36.460
Peseta spagnola	11,983	11,983	12 —	11,983	11,983	11.983	11,982	11.983	11.983	11.980
Corona danese	194,590	194.590	193,450	194,590	194,590	194.590	193.590	194.590	194,590	193.590
Lira irlandese	2005,300	2005,300	2005 —	2005,300	2005,300	2005,300	2004,700	2005,300	2005.300	—
Dracma greca	6,515	6,515	6,500	6,515	6,515	6.515	6.515	6,515	6,515	—
Escudo portoghese	8,729	8.729	8,730	8,729	8.729	8.729	8,730	8.729	8.729	8,720
Dollaro canadese	1039,800	1039,800	1039 —	1039,800	1039,800	1039,800	1039,800	1039,800	1039,800	1039.800
Yen giapponese	9.626	9,626	9,630	9,626	9.626	9.626	9,629	9.626	9,626	9.620
Franco svizzero	831,150	831,150	831 —	831,150	831,150	831,150	831,100	831,150	831.150	831.150
Scellino austriaco	106,610	106.610	106,600	106,610	106,610	106.610	106.600	106.610	106,610	106.610
Corona norvegese	191.600	191.600	191,700	191,600	191,600	191.600	191.590	191,600	191,600	191.600
Corona svedese	206,830	206.830	207 —	206.830	206,830	206.830	206.800	206,830	206,830	206.830
Marco finlandese	274,100	274,100	274,500	274,100	274,100	274,100	274,050	274,100	274.100	—
Dollaro australiano	934,700	934,700	933 —	934.700	934.700	934,700	933.600	934.700	934,700	934,700

Media dei titoli del 19 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100.650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,470
» » » 21- 4-1987/94	88,650
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,375
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,600
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,500
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,425
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,375
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,500
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,400
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,475
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,550
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,625
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,525
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	100,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 -
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 -
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,100
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,225
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,275
» » » »	1- 3-1988/93	100,150
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,275
» » » »	1- 6-1988/93	100,275
» » » »	18- 6-1986/93	100 --
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,525
» » » »	19- 8-1986/93	99,750
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,800
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,875
» » » »	1-11-1988/93	100,475
» » » »	18-11-1987/93	100,050
» » » »	19-12-1986/93	100,425
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,450
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,275
» » » »	1- 9-1989/94	100,100
» » » »	1-10-1987/94	100 —
» » » »	1-11-1989/94	100,050
» » » »	1- 1-1990/95	100 —
» » » »	1- 2-1985/95	101 —
» » » »	1- 3-1985/95	99,575
» » » »	1- 3-1990/95	98,825
» » » »	1- 4-1985/95	99,150
» » » »	1- 5-1985/95	99,025
» » » »	1- 5-1990/95	99,700
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,350
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,175
» » » »	1- 9-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1990/95	99,725
» » » »	1-10-1985/95	99,575
» » » »	1-10-1990/95	99,600
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	99,650
» » » »	1-12-1985/95	99,950
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	100 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	101 —
» » » »	1- 1-1991/96	99,675
» » » »	1- 2-1986/96	100,275
» » » »	1- 2-1991/96	99,725
» » » »	1- 3-1986/96	100,050
» » » »	1- 4-1986/96	99,875
» » » »	1- 5-1986/96	99,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,500
» » » »	1- 7-1986/96	99,125
» » » »	1- 8-1986/96	99,050
» » » »	1- 9-1986/96	99,100
» » » »	1-10-1986/96	98,925
» » » »	1-11-1986/96	99,275
» » » »	1-12-1986/96	99,675
» » » »	1- 1-1987/97	99,475
» » » »	1- 2-1987/97	99,825
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	98,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,175
» » » »	1- 5-1987/97	99,175
» » » »	1- 6-1987/97	99 —
» » » »	1- 7-1987/97	98,850
» » » »	1- 8-1987/97	98,850
» » » »	1- 9-1987/97	98,875
» » » »	1- 3-1991/98	98,875
» » » »	1- 4-1991/98	98,575
» » » »	1- 5-1991/98	98,675
» » » »	1- 6-1991/98	98,625

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	9,15%	1- 3-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,700
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,725
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 4-1990 92	99,875
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,475
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,575
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,850
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,650
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,525
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,300
» » »	12,50%	1-10-1993	100,275
» » »	12,50%	1-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,175
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,175
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,600
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,250
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,350
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,300
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,325
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,325
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,975
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,300

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,575
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,300
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,950
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,950
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,650
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,825
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,500
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,955
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,450
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,800
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,375
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,800
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,550
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,700
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,300
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,425
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105 —

92M19022

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto italiano paste alimentari, in Roma

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1992, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 111, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto italiano paste alimentari (Ist. I.P.A.), con sede in Roma, via Simeto n. 12, costituito con atto pubblico in data 22 maggio 1975 del dott. Mario Alberto Fazio, notaio in Roma.

È altresì approvato il relativo statuto nel testo adottato dall'assemblea straordinaria del 12 dicembre 1989.

92A0900

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Umbria, Campania, Lazio, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma di Bolzano.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato *ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81*, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 92/00679 del 17 febbraio 1992

REGIONE UMBRIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica)

Perugia: piogge alluvionali del 3 maggio 1991, del 7 maggio 1991, del 16 maggio 1991 nel territorio dei comuni di Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Citerna, Città di Castello, Deruta, Gubbio, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Montone, Pietralunga, Spoleto, Trevi, Umbertide.

Terni: piogge alluvionali del 3 maggio 1991, del 7 maggio 1991, del 16 maggio 1991, nel territorio del comune di Castel Viscardo.

Decreto ministeriale n. 92/00678 del 17 febbraio 1992

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Benevento: grandinate del 22 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Circello, Morcone, Santa Croce del Sannio.

Caserta: gelate del 19 aprile 1991, del 20 aprile 1991, del 24 aprile 1991, del 25 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Galluccio, Mignano Monte Lungo, Rocca d'Evandro.

Decreto ministeriale n. 92/00676 del 17 febbraio 1992

REGIONE LAZIO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni e alle strutture aziendali)

Latina:

grandinate del 16 settembre 1991, nel territorio del comune di Cori;

tromba d'aria del 19 ottobre 1991, nel territorio dei comuni di Bassiano, Latina, Lenola, Pontinia, Sabaudia, Sermoneta, Sezze.

Viterbo: grandinate del 21 agosto 1991, del 3 settembre 1991 nel territorio dei comuni di Canino, Farnese, Ischia di Castro.

Decreto ministeriale n. 92/00643 del 17 febbraio 1992

REGIONE PIEMONTE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Alessandria: grandinate del 25 luglio 1991, nel territorio del comune di Murisengo.

Torino:

grandinate del 7 luglio 1991, nel territorio dei comuni di Agliè, Alpignano, Ciriè, Cuceglio, Druento, Favria, Givoletto, La Cassa, Leini, Lombardore, Lusigliè, Mercenasco, Nole, Oglianico, Pianezza, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Maurizio Canavese, Vauda Canavese;

grandinate dell'8 agosto 1991, nel territorio dei comuni di Arignano, Bibiana, Bricherasio, Candiolo, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Cumiana, Frossasco, Lauriano, Leini, Mazzè, Mombello di Torino, Moncalieri, Montanaro, Moriondo Torinese, None, Osasco, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Prarostino, Quincinetto, Riva presso Chieri, Roletto, San Benigno Canavese, San Secondo di Pinerolo, Settimo Torinese, Verolengo, Verrua Savoia, Volpiano.

Vercelli: grandinate dell'8 agosto 1991, nel territorio dei comuni di Alice Castello, Bianzè, Cavaglià, Cigliano, Livorno Ferraris, Salasco, Saluggia, Santhià, Vercelli.

Decreto ministeriale n. 92/00675 del 17 febbraio 1992

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Gorizia: grandinate del 18 agosto 1991, nel territorio dei comuni di Grado, San Canzian d'Isonzo.

Trieste: grandinate del 22 settembre 1991, nel territorio dei comuni di Duino-Aurisina.

Decreto ministeriale n. 92/00677 del 17 febbraio 1992

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Bolzano:

gelate dal 18 aprile 1991 al 26 aprile 1991, nel territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelbello-Ciardes, Chiusa, Funes, Glorenza, Laces, Lasa, Malles Venosta, Naturno, Naz Sciaves, Parcines, Plaus, Prato allo Stelvio, Rio di Pusteria, Silandro, Sluderno, Varna, Velturno, Villandro;

grandinate del 28 maggio 1991, del 17 luglio 1991, nel territorio dei comuni di Bressanone, Caines, Caldaro sulla Strada del Vino, Cermes, Cortaccia sulla Strada del Vino, Egna, Lagundo, Laives, Lana, Magrè sulla Strada del Vino, Marlengo, Merano, Montagna, Naz Sciaves, Postal, Rifiano, San Pancrazio, Scena, Terlano, Termeno sulla Strada del Vino, Tesimo, Tirolo, Varna.

Le regioni Umbria, Campania, Lazio, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

92A0923-92A0924

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1991, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono conferite ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Sergente Np Ms Mario Casavola, medaglia d'argento al valore civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio, incurante del pericolo per la propria incolumità personale, si tuffava in mare per prestare soccorso ad una donna in procinto di annegare. Nonostante le avverse condizioni meteomarine riusciva, dopo reiterati sforzi, a trarla in salvo a riva. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche». Porto Torres (Sassari), 6 novembre 1989.

Vittorio Carofiglio, medaglia d'argento al valore civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio interveniva sul luogo di un gravissimo incidente stradale e, forzata la portiera di un'auto in fiamme, riusciva a liberare uno degli occupanti salvandolo da sicura morte. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di elette virtù civiche». — Montalto Uffugo (Cosenza), 7 gennaio 1990.

Andrea Lorenzoni, medaglia d'argento al valore civile, con la seguente motivazione: «Incurante delle proibitive condizioni meteomarine, insieme ad altri animosi accorreva, a bordo di un pattino, in soccorso di un bagnante in procinto di annegare. Nel generoso tentativo veniva però sospinto in acqua da una violenta ondata, riuscendo a stento a porsi in salvo a riva. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di elette virtù civiche» Forte dei Marmi (Lucca), 19 agosto 1986.

Massimo Del Grande, medaglia d'argento al valore civile, con la seguente motivazione: «Incurante delle proibitive condizioni meteomarine, insieme ad altri animosi accorreva, a bordo di un pattino, in soccorso di un bagnante in procinto di annegare. Nel generoso tentativo veniva però sospinto in acqua da una violenta ondata, riuscendo a stento a porsi in salvo a riva. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di elette virtù civiche». Forte dei Marmi (Lucca), 19 agosto 1986.

Capo Sq. VV.F. Daniele Morandini, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio si tuffava in mare in soccorso di tre persone in procinto di annegare e riusciva, dopo reiterati sforzi, a trarle in salvo a riva». Lignano Sabbiadoro (Udine), 14 maggio 1991

Marinaio Sc. Mc. Cesare Viganò, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo si tuffava in mare, in soccorso di due persone in procinto di annegare ma, ferito e stremato per le forti correnti, doveva desistere dal generoso tentativo». - Vernazza (La Spezia), 10 giugno 1990.

Vice brig. della Guardia di finanza Carlo Melonaro, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava in mare, in soccorso di due persone che vi erano precipitate a bordo di una autovettura, riuscendo a trarre in salvo una di esse. Tentava successivamente di portare aiuto all'altro malcapitato ma, a causa delle avverse condizioni meteomarine, doveva desistere dal disperato tentativo». — Baia (Napoli), 30 novembre 1990.

M.llo magg. dei carabinieri Marcello Cioni, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava in mare, in soccorso di tre naufraghi, e riusciva, dopo strenui sforzi, a trarli in salvo a riva».- Torregrande di Oristano (Oristano), 4 agosto 1990.

Ass.te capo della Polizia di Stato Domenico Macchia, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio accorreva in soccorso del conducente di un'autocisterna precipitata in una scarpata, riuscendo a trarre in salvo il malcapitato. Si prodigava, poi, per segnalare la situazione di pericolo agli automobilisti in transito». - Adelfia (Bari), 27 dicembre 1989.

Claudio Annoni, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Udite le invocazioni di aiuto di un uomo in procinto di annegare nelle acque di un lago, con generoso slancio e pronta determinazione accorreva in suo soccorso riuscendo, dopo strenui sforzi, a trarlo in salvo a riva». - Como, 11 maggio 1990.

Luigi Bodini, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione e generoso slancio si tuffava nelle acque del Po, in soccorso di un uomo gettatosi a scopo suicida e, raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo a riva». - Cremona, 2 novembre 1990.

Carabiniere Giuliano Martis, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si introduceva in un appartamento invaso dalle fiamme e dal fumo riuscendo, insieme ad alcuni volenterosi, a portare soccorso a due donne ormai esanimi. Si prodigava, poi, nei primi interventi di rianimazione, sottraendo una di esse a sicura morte». Menaggio (Como), 8 novembre 1989.

Arnaldo Enrico Simonetta Biacchi, medaglia di bronzo al valore civile, conla seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si introduceva in un appartamento invaso dalle fiamme e dal fumo riuscendo, insieme ad un milite e ad altri volenterosi, a portare all'esterno due donne ormai esanimi» Menaggio (Como), 8 novembre 1989.

Marco Simonetta Biacchi, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si introduceva in un appartamento invaso dalle fiamme e dal fumo riuscendo, insieme ad un milite e ad altri volenterosi, a portare all'esterno due donne ormai esanimi». -- Menaggio (Como), 8 novembre 1989.

Basilio Antonio Masanti, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si introduceva in un appartamento invaso dalle fiamme e dal fumo riuscendo, insieme ad un milite e ad altri volenterosi, a portare all'esterno due donne ormai esanimi». — Menaggio (Como), 8 novembre 1989.

Gennaro Sifanno, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, raggiungeva un uomo che, gettatosi nel vuoto a scopo suicida, era rimasto fortuitamente sospeso alla ringhiera di un balcone, riuscendo a trattenerlo fino all'arrivo dei Vigili del fuoco». — Bitonto (Bari), 18 febbraio 1990.

Vice sovrintendente della Polizia di Stato Raffaele Alessandrini, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, accorreva sul luogo di un grave incidente stradale, e, coadiuvato da un subalterno, riusciva, prima dell'esplosione del veicolo, a trarre in salvo una donna rimasta incastrata nell'abitacolo». — Autostrada A/1 km 627, 23 maggio 1990.

Paracadutista U.S.A. William Harlaw, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo si tuffava in mare in soccorso di un giovane in procinto di annegare ma, ferito e stremato per le forti correnti, doveva desistere dal generoso tentativo». — Vernazza (La Spezia), 10 giugno 1990.

Appuntato dei carabinieri Tommaso Bonomi, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Operatore subacqueo, nel corso di un'immersione in mare a quota profonda, interveniva con generoso slancio e sprezzo del pericolo in soccorso del proprio superiore in grave difficoltà sul fondale, riuscendo, dopo strenui sforzi, a riportarlo in superficie». — Punta Chiappa di Camogli (Genova), 6 marzo 1990.

Appuntato dei carabinieri Giulio Felici, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e pronta determinazione si tuffava in mare in soccorso di un uomo in procinto di annegare a causa di un improvviso malore e riusciva, dopo reiterati tentativi, a trarlo in salvo a riva». — Marina di Torregrande (Oristano), 13 luglio 1990.

Appuntato dei carabinieri Ugo Pilloni, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con coraggio ed alta professionalità affrontava una persona sospetta che, nel corso delle operazioni di controllo, aveva reagito sparando alcuni colpi di pistola. Dopo una violenta colluttazione riusciva, insieme ad un superiore, a disarmarla ed a trarla in arresto». - Roma, 9 luglio 1990.

Brigadiere dei carabinieri Gabriele Teti, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con coraggio ed alta professionalità affrontava una persona sospetta che, nel corso delle operazioni di controllo, aveva reagito sparando alcuni colpi di pistola. Dopo una violenta colluttazione riusciva, insieme ad un subalterno, a disarmarla ed a trarla in arresto». — Roma, 9 luglio 1990.

Maresciallo maggiore dei carabinieri Arcangelo Ranaldo, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «In occasione di un incendio in un'abitazione, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva nei locali invasi dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo gli occupanti e a portare all'esterno una bombola di gas, scongiurando così più gravi conseguenze». — S. Giorgio Lucano (Matera), 28 agosto 1990.

Carabiniere Alessandro Schiffini, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Nel corso di un servizio perlustrativo, con grande coraggio e sprezzo del pericolo, si calava in una cisterna satura di gas tossici per soccorrere due persone prive di sensi. Benché colto anch'egli da malore, riusciva, dopo strenui sforzi, a trarre in salvo i due malcapitati». — Torino, 19 gennaio 1991.

Appuntato dei carabinieri Vincenzo Zazzarino, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «In seguito ad un incendio divampato in uno stabile, con tempestiva e coraggiosa determinazione si prodigava in reiterati interventi di soccorso per lo sgombero degli appartamenti e si introduceva, poi, nei locali invasi dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo un giovane ormai esanime». — Treviglio (Bergamo), 29 ottobre 1990.

Lorenzo Zago, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e pronta determinazione accorreva in soccorso di due giovani bagnanti in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteomarine e riusciva, dopo strenui sforzi, a trarre in salvo uno di essi». — Rosolina Mare (Rovigo), 15 luglio 1990.

Giampaolo Iondini, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e pronta determinazione si tuffava nelle acque del Po, in soccorso di una donna gettatasi a scopo suicida e, raggiuntala, riusciva a trarla in salvo a riva». — Cremona, 21 marzo 1991.

Massimo Maggi, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Incurante delle proibitive condizioni meteomarine, insieme ad altri animosi accorreva, a bordo di un pattino, in soccorso di un bagnante in procinto di annegare. Stremato dallo sforzo, era, però, costretto a desistere dal generoso tentativo, riuscendo a stento a porsi in salvo a riva». — Forte dei Marmi (Lucca), 19 agosto 1986.

Edoardo Dini, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Incurante delle proibitive condizioni meteomarine, insieme ad altri animosi accorreva, a bordo di un pattino, in soccorso di un bagnante in procinto di annegare. Stremato dallo sforzo, era, però, costretto a desistere dal generoso tentativo, riuscendo a stento a porsi in salvo a riva». — Forte dei Marmi (Lucca), 19 agosto 1986.

Ubaldo Polacci, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Incurante delle proibitive condizioni meteomarine, insieme ad altri animosi accorreva, a bordo di un pattino, in soccorso di un bagnante in procinto di annegare. Stremato dallo sforzo, era, però costretto a desistere dal generoso tentativo, riuscendo a stento a porsi in salvo a riva». — Forte dei Marmi (Lucca), 19 agosto 1986.

Oreste Polacci, medaglia di bronzo al valore civile, con la seguente motivazione: «Incurante delle proibitive condizioni meteomarine, insieme ad altri animosi accorreva, a bordo di un pattino, in soccorso di un bagnante in procinto di annegare. Stremato dallo sforzo, era, però, costretto a desistere dal generoso tentativo, riuscendo a stento a porsi in salvo a riva». — Forte dei Marmi (Lucca), 19 agosto 1986.

92A0920

Commutazione di ricompensa al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, in commutazione della medaglia d'argento al valor civile, concessa con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1987, è conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del sig. Mauro Santocchi con la seguente motivazione: «Con generoso impulso e incurante del rischio, affrontava il mare in burrasca a bordo di un pattino, per soccorrere un bagnante in procinto di annegare. Sospinto in acqua da un'ondata scompariva in un vortice, immolando così la vita ai più nobili ideali di altruismo e umana solidarietà». - Forte dei Marmi (Lucca), 19 agosto 1986.

92A0922

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 30 gennaio 1992, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Brigadiere dei carabinieri Francesco Ammirata, il 24 luglio 1990, in Recco (Genova). — Accorso presso una casa rurale in fiamme, con generoso slancio traeva in salvo un anziano invalido, anticipando di pochi attimi il crollo del rustico.

Appuntato della Guardia di finanza Armando Cuccu, il 19 febbraio 1991 in Baceno-Crevoladossola (Novara). — Con grave rischio personale accorreva prontamente sul luogo di un incidente stradale e riusciva a trarre in salvo un automobilista rimasto imprigionato nell'abitacolo del proprio automezzo in fiamme.

Tenente degli alpini Giuseppe Magrin, maresciallo degli alpini Giuliano Sanson e caporale degli alpini Vincenzo Apadula, l'8-9 ottobre 1990, in Monte Finestron (Vicenza). — Impegnato nelle lunghe ricerche di una donna scomparsa nell'impervia zona del Massiccio del Grappa, riusciva ad individuare il corpo della malcapitata in un dirupo e partecipava, insieme ad altri due militari, alle difficili operazioni di recupero.

Vigile urbano Vanni Stocco, il 21 agosto 1990, in Statale 11 da Strà (Venezia). — Con pronta determinazione riusciva ad evitare che due carabinieri fossero investiti da un'autovettura proveniente a forte velocità.

Brigadiere dei carabinieri Giuseppe Minichilli, il 29 marzo 1991, in Lago di Caccamo (Macerata). — Con generoso slancio, si tuffava nelle acque di un lago in soccorso di un uomo gettatovisi a scopo suicida e riusciva, dopo reiterati sforzi, a trarlo in salvo a riva.

Assistente capo della Polizia di Stato Giovanni Maria Ruggiu, il 19 settembre 1990, in Genova. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo raggiungeva un uomo che minacciava di lanciarsi nel vuoto a scopo suicida, riuscendo a farlo desistere dall'insano proposito.

Vigile urbano Michele De Meo, il 30 marzo 1990, strada provinciale Fondi-Sperlonga. Con generoso slancio si tuffava nelle acque di un canale, in soccorso di una donna precipitatavi a bordo della propria vettura, e riusciva ad estrarre dall'abitacolo il corpo della malcapitata, ormai privo di vita.

Otello Righetti, il 19 gennaio 1990, in Vaciglio (Modena). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si poneva all'inseguimento di alcuni malviventi armati che, dopo aver perpetrato una rapina ai danni di un ufficio postale, riuscivano a fuggire a bordo di un'autovettura.

Maresciallo maggiore della Guardia di finanza Francesco Merchionne, brigadiere della Guardia di finanza Giovanni Fasulo e appuntato scelto della Guardia di finanza Giovanni Esposito, il 5 aprile 1991, in Napoli. - Con sprezzo del pericolo si poneva all'inseguimento di un pregiudicato armato, riuscendo a raggiungerlo e, unitamente ad alcuni colleghi, a trarlo in arresto.

Vice brigadieri dei carabinieri Giampaolo Fresu, Nildo Rauseo e carabiniere Gian Paolo Bellucco, il 13 dicembre 1989 in Milano. — Con generoso slancio ed altissimo senso del dovere, si introduceva, unitamente ad altri due militari, in un edificio in fiamme e riusciva a portare in salvo alcuni malcapitati prima del crollo dei soffitti.

92A0921

Ricompensa al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1991, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile all'Associazione nazionale degli alpini con la seguente motivazione: «In occasione di gravi calamità abbattutesi in Valtellina e in Armenia, interveniva con uomini e mezzi nelle zone del disastro, offrendo il proprio contributo generoso ed instancabile in favore delle popolazioni colpite». — Valtellina e Valbrembana, estate 1987 — Armenia, dicembre 1989.

92A0919

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Reggio Calabria

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1992, n. 49, la strada provinciale «Villa San Giovanni-Campo Calabro-Fiumara-S. Roberto» viene classificata statale con la denominazione di s.s. n. 670 «dei Piani d'Aspromonte» con i seguenti capisaldi d'itinerario: «Innesto con la s.s. n. 18 a Villa S. Giovanni-S. Roberto. Innesto con la s.s. n. 183 presso Gambarie» e per l'estesa di Km 30+200.

92A0925

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale

Il CIPE, nella seduta del 31 gennaio 1992, ha deliberato di assegnare al funzionario CIPE di cui all'art. 84 della legge n. 219/81:

1) la somma di lire 970 miliardi in dipendenza dei mancati apporti FERS e comprensiva di eventuali ulteriori sopravvenienze allo stesso titolo;

2) la somma di lire 50 miliardi per la riattazione degli alloggi e delle opere occupati abusivamente;

3) la somma di lire 50 miliardi da utilizzare per gli interventi di manutenzione necessaria ad assicurare la fruibilità delle opere realizzate, e della loro salvaguardia non oltre il 31 dicembre 1992 con gestione separata e per conto degli enti destinatari degli immobili;

4) le residue disponibilità sui fondi di cui all'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito nella legge 30 maggio 1985, n. 114 convertito nella legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive integrazioni, per l'acquisto, sulla base delle indicazioni del comune di Napoli, di alloggi;

5) resta confermata la possibilità di storni di cassa tra le contabilità delle aree esterne e delle aree interne già prevista nella deliberazione del 20 dicembre 1984 e 12 settembre 1989.

92A0927

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: «Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1992).

All'art. 26, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 53 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportato il comma 2 dell'art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, come sostituito dal predetto art. 26, in luogo di: «2. La disposizione di cui al comma 1 si applica quando venga trasferito olio di oliva ... », si legga: «2. La disposizione di cui al comma 1 *non* si applica quando venga trasferito olio di oliva ... ».

Allo stesso art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo, riportato alla pag. 54 del già citato supplemento ordinario, alla lettera *a)*, dove è scritto: «*a*) gli articoli 2, comma primo, *ottavo e nono* della legge 27 gennaio 1968, n. 35;», si legga: «*a*) gli articoli 2, comma primo, *8 e 9* della legge 27 gennaio 1968, n. 35;».

92A0969

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200